



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI**  
**SEZIONE CIVILE**

Il giudice, dott. [REDACTED] ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. [REDACTED], pendente

tra

[REDACTED], elettivamente domiciliata in Roma,  
via [REDACTED], presso lo studio dell'avv. Claudia Abatecola che la rappresenta e  
difende come da mandato a margine dell'atto di citazione

**ATTRICE**

e

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]  
[REDACTED], elettivamente domiciliata in Rieti, via [REDACTED], presso lo studio dell'avv.  
[REDACTED], come da procura generale alle liti in atti

**CONVENUTA**

**oggetto:** contratti bancari

**conclusioni:** come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del  
23.10.2018.

**FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED] conveniva in  
giudizio la [REDACTED] esponendo, tra l'altro: di avere contratto con la banca  
convenuta in data 24.11.2006 – con atto ai rogiti del Notaio Riccardo Napoli (Rep. 99;  
Racc. 87) – un mutuo ipotecario in forza del quale la banca le aveva concesso a titolo  
di mutuo la somma di €200.000,00, da restituire in 360 rate mensili; che il contratto

pagina 1 di 6



[REDACTED] prevedeva un tasso contrattuale – al momento della sottoscrizione – pari all'8,20%, che in merito alla metodologia di calcolo del tasso di mora, era prevista espressamente la maggiorazione di tre punti percentuali rispetto al tasso contrattuale in vigore al momento della mora; che pertanto, era stato pattuito un tasso di mora dell'8,20%, mentre alla data della convenzione il tasso soglia era del 7,16%; che il 30.04.2008 essa attrice aveva chiesto alla banca, a parziale modifica di quanto previsto dall'art. 4 del contratto, una variazione del tasso a variabile ad un fisso pari al 5,85% con decorrenza dal mese di maggio 2008; che in seguito, avendo ravvisato irregolarità, aveva conferito incarico all'avv. Massimo Meloni di redigere la perizia allegata, dalla quale risultava la pattuizione di interessi usurari e la conseguente gratuità del contratto.

Tanto premesso, l'attrice concludeva perché il Tribunale: accertasse l'illiceità del contratto di mutuo in questione nella parte in cui prevedeva che gli interessi di mora venissero computati anche sugli interessi corrispettivi (nonché su ogni remunerazione non prevista dalla rata) e non sul mero capitale; dichiarasse l'usurarietà del mutuo per essere stato convenuto, al momento della pattuizione, un tasso di mora superiore al tasso soglia di riferimento; dichiarasse gratuito il mutuo, con conseguente obbligo per l'attrice di restituire allo scadere il solo capitale mutuato; in subordine, dichiarasse l'applicabilità del tasso di mora – in caso di ritardato pagamento – solo sul mero capitale e non anche sugli interessi corrispettivi, oltre che su ogni altra remunerazione prevista in rata; in denegata ipotesi di rigetto della domanda, compensasse le spese di lite tra le parti.

La Banca [REDACTED], costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto di tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.

La causa veniva istruita a mezzo di produzioni documentali e di CTU volta a verificare se nel mutuo intercorso tra le parti fossero stati pattuiti interessi usurari.

Precisate, infine, le conclusioni in data 23.10.2018, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Tanto premesso, deve rammentarsi in linea generale che in tema di onere della prova dell'adempimento delle obbligazioni ex artt. 1218 ss. c.c., alla luce dell'orientamento ormai pacifico della Corte di Cassazione (v. Cass. civ., SS.UU., n.



[REDACTED]

13533/01; Sez. L., n. 2387/04; Sez. III, n. 20073/04; Sez. II, n. 9351/07) il creditore che agisca per ottenere la risoluzione di un contratto per inadempimento, l'adempimento e/o il risarcimento del danno è tenuto esclusivamente a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione richiesta, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento.

Graverà, viceversa, sul debitore – in applicazione di principi di persistenza del diritto di credito e di vicinanza dell'onere della prova – l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dall'adempimento.

Venendo ora alla asserita (da parte attrice) applicazione di interessi moratori usurari da parte della banca convenuta, è appena il caso di rilevare che in base all'ormai granitico orientamento della Corte di Cassazione, *"Ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c. e dell'art. 644 c.p. si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo d'interessi moratori"* (Cass. civ., Sez. I, n. 350/13), *"In tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori"* (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5598/17; Sez. VI, ord. n. 23192/17; Sez. III, sent. n. 5324/03) e *"L'usurarietà del superamento del "tasso soglia" di cui alla l. 7 marzo 1996 n. 108, vale anche per le clausole concernenti gli interessi moratori"* (Cass. civ., Sez. I, n. 5286/00).

Milita, del resto, apertamente a favore di detto orientamento il testo dell'art. 1 D.L. n. 394/00, conv. in L. 24/01, di interpretazione autentica della L. 108/96, ai sensi del quale ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, II co., c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui vengono promessi o comunque pattuiti a qualunque titolo.

Ne segue che il superamento del tasso soglia in tema di usura va senz'altro verificato anche con riguardo al tasso d'interesse moratorio.

Ciò posto ed al fine di ricostruire l'eventuale applicazione, nel caso in esame, di interessi moratori usurari da parte della Banca [REDACTED], questo Giudice



[REDACTED]

ricorreva a CTU, le cui risultanze – siccome frutto di valutazioni logiche, coerenti ed esenti da censura nei singoli passaggi motivazionali, anche in ordine alle modalità di calcolo del TEG e del TAEG ai fini dell'accertamento dell'usura ex artt. 644 c.p. e 1815 c.c., da ritenersi pienamente rispettose della normativa di riferimento e conformi all'orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità, al riguardo essendo appena il caso di rilevare come le Istruzioni della Banca d'Italia non assurgano in alcun modo a fonti di produzione del diritto idonee a derogare a norme di legge – vengono in questa sede interamente fatte proprie dal giudicante.

Ebbene, il CTU ha in effetti riscontrato che alla data di sottoscrizione del contratto era stato pattuito un tasso d'interesse moratorio pari all'8,20%, come tale superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula, pari al 7,16%: il consulente ha, infatti, verificato che *"Il mutuo ipotecario fondiario stipulato dalla sig.ra [REDACTED] con la [REDACTED] s.p.a. in data 24.11.2006 ha pattuito il tasso di mora superiore a quello individuato dalla rilevazione del tasso d'interesse soglia ai fini della confogurabilità del reato di usura, art. 644 c.p., come modificato dalla legge 7 marzo 1996 n. 108, calcolato in base alla rilevazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione V, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (allegato 4) che per il periodo di stipula è determinato nel 7,16%...Tale tasso soglia è inferiore al tasso di mora pattuito nel contratto di mutuo stipulato dalla sig.ra [REDACTED]"*.

Nel caso che ci occupa il CTU ha, in definitiva, accertato il superamento del tasso soglia in materia di usura sin dal momento della pattuizione del tasso d'interesse moratorio, risultato per l'appunto *ab origine* superiore ai limiti consentiti.

Deve, pertanto, accertarsi e dichiararsi la nullità - ex art. 1815, II co., c.c. - della clausola del contratto *de quo* per effetto della quale è stato pattuito il suddetto tasso d'interesse moratorio usurario.

In applicazione della medesima disposizione dovrà, del pari, dichiararsi la natura gratuita del contratto in questione, con conseguente non debenza di alcun interesse (né corrispettivo, né moratorio) da parte del cliente nei confronti della banca (sul tema v., tra le altre, Trib. Prato n. 545/18; App. Bari, n. 990/18), a nulla rilevando il fatto che l'interesse moratorio usurario non sia mai stato in concreto applicato dall'istituto di credito, dal momento che viene in considerazione un'ipotesi



[REDACTED]

di usura originaria, nella accezione avallata dal D.L. n. 394/00 convertito in L. 24/01, di interpretazione autentica della L. 108/96, secondo cui l'usurarietà degli interessi va valutata avuto esclusivo riguardo al momento in cui essi sono promessi o comunque conveuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (Cass. civ. n. 11632/10).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Non luogo a provvedere sulle spese della CTU, non essendo stata presentata alcuna istanza in tal senso da parte del consulente e tenuto conto del principio per cui il termine di 100 giorni fissato dall'art. 71, comma 2, d.p.r. n. 115/2002 per il deposito della domanda di liquidazione degli onorari e delle spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato, è un termine previsto a pena di decadenza, con la conseguenza che il consulente che presenta la domanda oltre il suddetto termine perde il diritto al compenso (Cass. civ. n. 4373/15).

Dovrà, infine, disporsi la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti per le valutazioni di propria competenza in ordine alla eventuale rilevanza penale dei fatti oggetto di causa.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:

- a) accerta e dichiara la nullità, ai sensi dell'art. 1815, II co., c.c., della clausola del contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 24.11.2006 tra [REDACTED] e la [REDACTED] con atto a rogito del Notaio Riccardo Napoli (Rep. 99 - Racc. 87), per effetto della quale il tasso d'interesse moratorio è stato convenuto in misura pari all'8,20%;
- b) accerta e dichiara, ai sensi della sopra citata disposizione, la natura gratuita del contratto di mutuo, di cui al punto che precede, con conseguente non debenza di alcun interesse;
- c) condanna la banca convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in complessivi €7.809,53, di cui €7.254,00 a titolo di compensi professionali ed €555,52 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre ad IVA e CPA come per legge;



- d) non luogo a provvedere sulle spese di CTU;
- e) dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti per le valutazioni di propria competenza in ordine alla eventuale rilevanza penale dei fatti oggetto di causa.

Rieti, 22/01/19

IL Giudice

Dott. [REDACTED]

